



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazioni

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0823576 del 25/09/2009 ore 17,51

Dest.: Settore provinciale del genio Civile -

Ariano Irpino

Fascicolo : 2009.XLVI/1/1.06

Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



Ai Settori Provinciali del Genio Civile di:

ARIANO IRPINO
 AVELLINO
 BENEVENTO
 CASERTA
 NAPOLI
 SALERNO

e p.c. Al Settore Geologico Regionale

All'Assessore Regionale ai LLPP

Agli Ordini e Collegi
 Professionali presenti sul
 territorio regionale

LORO SEDI

ORDINE REGIONALE INGEGNERI	
Data D'Arrivo	28/09/09
Prot. N.	2079/09

Oggetto: SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI. Coordinamento delle attività, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, finalizzate alla certificazione di cui all'art.90 del D.P.R. 380/01.

Come è noto, in zona sismica è consentito procedere alla sopraelevazione di edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che siano altresì rispettate sia le norme della parte II del testo unico dell'edilizia (T.U.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 (tra le quali, in primo luogo, quelle dettate al capo IV, che riguardano specificamente le costruzioni in zona sismica), sia le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC-2008), che dallo scorso 1 luglio 2009 sono le sole norme tecniche utilizzabili per le nuove progettazioni, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui si è data notizia con precedente nota prot. 598263 del 03/07/09.

Nel rispetto dell'art.90 del T.U.E., il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, presso il quale è stato presentato il progetto, può disporre il completamento dell'iter autorizzativo e, conseguentemente, la restituzione di una copia del progetto (condizione indispensabile, quest'ultima, perché i lavori possano avere inizio), solo dopo aver proceduto alla certificazione prevista al comma 2 del citato art.90, che viene rilasciata quando i controlli effettuati per tali tipologie di progetti hanno avuto esito positivo. E' evidente, quindi, che l'iter autorizzativo risulta, per i progetti di sopraelevazione di edifici esistenti, differente dagli altri casi, essendo necessario procedere a specifici controlli.

Risulta particolarmente importante, conseguentemente, al fine di garantire uniformità di comportamento tra i Settori Provinciali del Genio Civile presenti sul territorio regionale e dare all'utenza univoche informazioni per la presentazione delle "pratiche sismiche", definire quali lavori su edifici esistenti debbano intendersi di sopraelevazione. A tal fine, sentiti i Settori Provinciali del Genio Civile, si forniscono le seguenti indicazioni.

- I. Come già precisato, la disciplina degli interventi di sopraelevazione è dettagliata nell'art.90 del D.P.R. 380/01 (in precedenza: art. 14 della L.64/74), che è compreso nella parte II (*Normativa tecnica per l'edilizia*) – capo IV (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*). E' evidente, quindi, ai fini della corretta applicazione dell'articolo in questione, che la definizione di tali tipologie di intervento non va ricercata nella disciplina dell'attività edilizia, bensì nell'ambito delle vigenti NTC-2008 e della relativa circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617; può verificarsi, pertanto, che un intervento sia qualificabile come sopraelevazione dal punto di vista strutturale, pur non essendo tale dal punto di vista edilizio-urbanistico, o viceversa.
- II. Pertanto, tenendo conto del punto 8.4.1 delle NTC-2008, si configura la sopraelevazione di edifici in tutti i casi in cui i lavori strutturali che si intendono effettuare comportano incrementi di altezze dell'ultimo impalcato, a meno che tali incrementi non siano strettamente giustificati dall'esigenza di realizzare cordoli sommitali, lasciando comunque inalterato il numero dei piani.
- III. Ai fini della corretta applicazione del citato articolo 90 per gli edifici in muratura – atteso che detto articolo limita ad un solo piano le sopraelevazioni ammissibili per tali edifici, con l'implicita ma evidente finalità di limitare gli incrementi di azioni (verticali e sismiche) che devono essere sopportate da tali strutture – si ritiene che non si configurano quali piani i volumi tecnici (non necessariamente delimitati lateralmente da chiusure fisiche, quali muri o serramenti) nei quali, per caratteristiche geometriche, è possibile effettuare le sole attività di manutenzione, rimanendo esclusa, pertanto, la possibilità di svolgere altri tipi di attività che comportino la presenza, anche occasionale, di persone.

A tal proposito si precisa che la sopraelevazione di un piano di un edificio in muratura è possibile a condizione che, a partire dalla sua costruzione, lo stesso non sia mai stato oggetto di precedenti sopraelevazioni, anche di un solo piano, anche se questi interventi sono stati effettuati prima della dichiarazione di sismicità del comune in cui si trova l'immobile. Tale circostanza deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dal committente e dal progettista architettonico e da una relazione asseverata del progettista strutturale, fondata su elementi oggettivi rilevati presso il Comune e/o gli altri enti competenti e sull'analisi storico-critica del manufatto, prevista al paragrafo 8.5 delle NTC-2008.

La limitazione di cui al citato articolo 90, comma 1, lettera a), si applica anche alle tipologie di edifici misti individuate al punto 8.7.3 delle NTC-2008, tenuto conto della ridotta duttilità di tali strutture, che già ai sensi del D.M. 16/1/96 erano assimilate, per il comportamento sismico, agli edifici in muratura.

- IV. Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 90 del D.P.R. 380/01 per gli edifici in muratura, fermo restando quanto previsto dalle NTC-2008 in merito agli ampliamenti di edifici esistenti, si precisa che nel caso in cui si intenda realizzare un ampliamento in adiacenza all'ultimo livello dell'edificio, per detto livello deve essere valutato se, per effetto dei lavori, esso conservi le medesime caratteristiche nei riguardi di quanto indicato al punto III.

Qualora, per effetto delle opere a farsi, si configuri un nuovo piano, la realizzazione di quest'ultimo è consentita a condizione che l'edificio non sia mai stato oggetto di precedenti sopraelevazioni, secondo le precisazioni di cui al precedente punto II.

- V. Tenendo conto di quanto riportato ai precedenti punti I, II, III, IV, si forniscono alcuni casi esemplificativi.

- a. La sostituzione di un tetto realizzato con struttura portante principale in legno o acciaio, sia esso piano o a falde inclinate, con altro che presenti, a parità di configurazione (piana o a falde inclinate), struttura portante in c.a. o c.a.p., a parità di altezze ovvero con incrementi strettamente necessari per l'inserimento del cordolo sommitale, non va considerata sopraelevazione.

Resta salvo, tuttavia, quanto previsto dalle NTC-2008 in merito alla qualificazione dell'intervento a farsi (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale). A tal proposito, richiamando quanto previsto dal punto C.8.4.3 della circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617, si rammenta che tale tipo di intervento non è, ordinariamente, qualificabile come riparazione o intervento locale, dal momento che esso comporta, normalmente, una variazione significativa di rigidità nel piano della copertura o del solaio. Pertanto, come è ordinariamente previsto per tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico (cfr. punto 8.7.5 delle NTC-2008), il progettista delle strutture deve procedere alla verifica dell'intera struttura sia prima che dopo l'intervento.

- b. La realizzazione, al di sopra dell'esistente impalcato piano di copertura, di qualunque manufatto di rilevanza strutturale, anche se costruito con struttura "leggera" e/o destinato a non circoscrivere alcun volume chiuso (perché non se ne prevede la chiusura), costituisce sempre sopraelevazione strutturale e, pertanto, richiede la certificazione a norma dell'art.90 del D.P.R.380/01, nonché, per quanto attiene al rispetto delle NTC-2008, la valutazione della sicurezza dell'intera struttura e – se necessario – il suo adeguamento (cfr. punto 8.4.1, lettera a). Resta salvo, inoltre, che a seconda delle caratteristiche specifiche dell'opera, in termini di altezze ed utilizzabilità, detta sopraelevazione può anche dare luogo alla formazione di un nuovo piano (cfr. punto III).

- c. E' assimilabile al caso di cui alla precedente lettera "b", e pertanto costituisce sopraelevazione, la realizzazione, al di sopra dell'esistente copertura piana, di un tetto a falde inclinate, anche se costruito con struttura "leggera".

- d. Non costituisce sopraelevazione strutturale l'inserimento di una nuova struttura (ad esempio in c.a. o in acciaio) in un edificio esistente, alla quale risulti affidata per intero, dalle fondazioni alla copertura, la capacità di resistere alle azioni statiche e sismiche di progetto.

- e. Non è da considerare sopraelevazione la realizzazione, al di sopra dell'esistente impalcato piano di copertura, di opere che non hanno rilevanza strutturale e, pertanto, non vanno denunciate ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/01. E' altresì evidente che la loro sostituzione o modifica, anche a parità di altezze, con opere di rilevanza strutturale, da denunciare ai sensi del menzionato articolo 93, va considerata sopraelevazione e, qualora si presentino le condizioni indicate al punto III, dà luogo ad un nuovo piano.

Le valutazioni di cui alla presente lettera "e" restano affidate alla responsabilità del progettista e sono oggetto di verifica, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, anche a seguito delle attività di controllo degli enti preposti (si veda, a tal proposito, il parere reso dalla I Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n.190 del 15/06/99, avente ad oggetto "Legge 64/74 - Quesiti inerenti l'applicazione alle opere di modesto rilievo").

Stante l'interesse per la questione trattata nella presente nota, i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile in indirizzo sono invitati a darne opportunamente notizia all'utenza e ad impartire le conseguenziali direttive agli Uffici.

Si allegano schemi esemplificativi (n° 2 pagine).

SC/NDB



- Dott. Italo Giulivo -


STRUTTURA
PREESISTENTE


NON SI CONFIGURA
SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA
SOPRAELEVAZIONE


V.a



V.a



V.b





LEGENDA: Hc = altezza strettamente indispensabile per l'inserimento del cordolo

N.B. I CASI ESEMPLIFICATI VALGONO SIA PER STRUTTURE "PESANTI" CHE "LEGGERE"

S.C./N.D.B.
[Handwritten signatures]

1/2



S.C./N.D.B.

N.B. I CASI ESEMPLIFICATI VALGONO SIA PER STRUTTURE "PESANTI" CHE "LEGGERE"